



# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

## ORDINANZE DIRIGENZIALI

**Ordinanza n. 37 del 08/11/2022**

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO "TRE PALLE".**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- obiettivo primario dell'Amministrazione è assicurare un livello qualitativo adeguato di fruibilità degli spazi pubblici garantendo, nel contempo, la tutela dell'ambiente e il rispetto delle Leggi e Regolamenti in tema ambientale;
- il Parco Urbano "Tre Palle" ricade in area sottoposta a:
  - 1 vincolo paesaggistico del "Villaggio Metanopoli" secondo quanto indicato nella Delibera Giunta Regionale n. 7/13834 del 25 luglio 2003, riferita al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali), a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 TITOLO II - Beni Paesaggistici e Ambientali
  - 2 vincolo geologico (ex cava ritombata), previsto dal vigente PGT del Comune di San Donato Milanese, di inedificabilità/manomissione suolo in quanto area destinata a recupero ambientale;
- l'area boschiva ricompresa nel Parco Urbano "Tre Palle" risulta identificata, nell'ambito del Piano di Indirizzo Forestale approvato dalla Città Metropolitana, come nuovo bosco e sistema a verde finanziato ai sensi dell'art.42 c.1° lettera b della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed oggetto di tutela forestale;

Rilevato che:

- i parchi urbani sono beni pubblici che assolvono a molteplici scopi tra cui la fruizione ricreativa con il conseguente miglioramento delle condizioni di vita sociale;
- il Servizio Ambiente continua ad accertare nell'area verde urbana in questione interventi artificiali, da parte di ignoti, che comportano l'eliminazione della vegetazione esistente, l'asportazione o la modifica del suolo forestale, danneggiamento di piante nonché svariati comportamenti in palese contrasto con le norme di tutela ambientale/forestale;

Ritenuto di dover adottare provvedimenti in merito volti a stabilire specifici limiti e condizioni che consentano di recuperare e preservare la destinazione naturalistica del Parco Urbano "Tre Palle";

Visto il Regolamento del Verde per la tutela del patrimonio arboreo e la salvaguardia degli spazi verdi ad uso pubblico;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **STABILISCE**

come severamente vietato quanto di seguito riportato per la fruizione dell'Area in oggetto:

- a danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati;
- b manomettere, danneggiare ed asportare parti di suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori, piante siano esse erbacee/arbustive/arboree o di parti vegetali in genere nonché di fiori, frutti e semi anche ad uso fito-terapeutico;
- c raccolta di funghi senza rispettare i modi e limiti previsti dalle Leggi in materia;
- d asportare legname;
- e uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali e danneggiare le loro strutture riproduttive e di rifugio (nidi, tane, covate, formicai, nidi di insetti, ecc.) salvo che la loro presenza sia incompatibile con la salute e l'incolumità pubblica;
- f utilizzare strumenti di caccia, richiami per animali o esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- g riprodurre suoni o musica (anche servendosi di amplificatori) che possa disturbare la fauna selvatica;
- h rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico sia appartenente alla fauna autoctona o esotica fatte salve le eccezioni preventivamente autorizzate dal Referente per la Tutela degli Animali del Comune di San Donato Milanese previo parere favorevole degli organi sovracomunali preposti;
- i la circolazione di tutti gli automezzi e veicoli in genere ad eccezione dei mezzi di soccorso e/o autorizzati dal Servizio Ambiente del Comune di San Donato Milanese;
- j danneggiare o utilizzare impropriamente panchine, cestini o altri arredi urbani presenti nell'area di cui in oggetto;
- k arrampicarsi sulle cancellate, recinzioni, pali dell'illuminazione pubblica e simili, alberi e arbusti;
- l danneggiare o imbrattare in qualunque modo tutte le strutture e attrezzature presenti;
- m svolgere attività sportive/ricreative che possano arrecare danni all'incolumità delle persone e all'ambiente;
- n l'occupazione, anche temporanea, di suolo o di aree verdi con attrezzature sportive, ricreative, chioschi, tende da campeggio, teli o comunque tutto ciò che non è stato preventivamente autorizzato dal Servizio Ambiente del Comune di San Donato Milanese;
- o campeggiare e/o bivaccare;
- p accensione di fuochi liberi, barbecue, gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altro materiale che possa provocare incendi;
- q accendere fuochi artificiali e/o pirotecnici;
- r utilizzare illuminazioni artificiali di ogni tipo che possano disturbare la fauna selvatica;
- s abbandonare o gettare rifiuti di qualunque genere;
- t appendere o inserire sugli alberi e arbusti strutture di qualsiasi genere comprese amache, cartelli segnaletici, elastici, nastri di ancoraggio o comunque non espressamente autorizzati dal Servizio Ambiente del Comune di San Donato Milanese;
- u eseguire la questua sotto qualsiasi forma;
- v effettuare manifestazioni (lucrative e non), riprese fotocinematografiche di carattere commerciale e/o pubblicitario;
- w l'accesso a venditori ambulanti;

- x la circolazione dei velocipedi e monopattini fuori dai sentieri realizzati dall'Amministrazione Comunale;
- y accesso dei cani condotti senza guinzaglio e la supervisione del proprietario/conduuttore che dovrà comunque, su richiesta degli organi accertatori, dimostrare di essere dotato degli appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni;

### ORDINA

al Comando di Polizia Locale una puntuale verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e l'assunzione dei provvedimenti da essa derivanti.

### DISPONE

- la pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- l'invio di copia della presente ordinanza a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - Comando Carabinieri San Donato Milanese;
  - Gruppo Carabinieri Forestali – Milano;
  - Regione Lombardia - D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Città metropolitana Milano, politiche di distretto e imprenditore agricolo professionale;
  - Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio di Milano;

### AVVERTE CHE

- la presente ordinanza, salvo revoca, ha validità a tempo indeterminato;
- l'inosservanza dei divieti previsti dalla presente ordinanza, salvo sanzioni previste dalla specifica normativa in materia ambientale/forestale, verrà punito ai sensi dell'art. 7 c.1° bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad € un massimo di € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 50,00 secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.), **senza pregiudizio dell'eventuale azione penale nei confronti dei reati accertati**;
- avverso il presente provvedimento è data facoltà di ricorso secondo le modalità previste dalle norme vigenti entro i seguenti termini dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio:
  - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104;
  - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 24 novembre 1971.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRESCIANINI NADIA)  
con firma digitale**